Città di Pescia

U.O.C Governo del territorio, LL.PP. e Sviluppo Economico

ORDINANZE DEL SINDACO N. 35 del 28-10-2026

OGGETTO:	TUTELA DELLA QUALITÀ DELL'ARIA - PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI E URGENTI PER CONTRASTARE IL PM10, NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 1 NOVEMBRE 2026 ED IL 31 MARZO 2027

IL SINDACO

PREMESSO CHE la salute è un diritto primario dell'individuo e della collettività e che l'Amministrazione Comunale concorre a garantire e tutelare tale diritto;

VISTA la L.R. 88/1998, attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla regione dal D.Lgs. 112/98;

VISTO il D.Lgs. 152/2006 Norme in materia Ambientale;

VISTA la direttiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21/05/2008 "*relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un aria più pulita in Europa*" che riunisce in un'unica direttiva quadro le precedenti Direttive 96/62/CE, 99/30/CE, 2000/69/CE, 2002/3/CE, 97/101/CE;

VISTO il Decreto Legislativo 13/08/2010, n. 155 recante "*Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un aria più pulita in Europa*", che recepisce la Direttiva 2008/50/CE la quale definisce un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente;

VISTA altresì la Legge Regionale 11/02/2010, n. 9 "*Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente*";

VISTA la Legge Regionale n. 27/2016, (modifiche alla Legge Regionale n. 9/2010), che ha assegnato alla Giunta Regionale il compito di determinare specifici indici di criticità e le relative modalità di calcolo, al fine di individuare le situazioni di rischio di superamento dei valori limite e le soglie di allarme dei singoli inquinanti;

VISTA la DGR n. 814/2016 con cui, da una parte, vengono aggiornate le linee guida regionali per la messa a punto, da parte dei Comuni, dei Piani di Azione Comunale per il risanamento della qualità dell'aria e, dall'altra, viene definito il sistema di calcolo in base al quale vengono individuate le situazioni critiche caratterizzate da concentrazioni di PM10 superiori alla soglia di 50 µg/m3, (da

non superare più di 35 volte in un anno civile) oltre la quale è ipotizzabile l'intervento di natura contingibile e urgente a cura dei Sindaci dei Comuni individuati con DGR n. 1182/2015;

CONSIDERATO CHE comuni interessati dalla sentenza del 10 novembre 2020 e nel cui territorio non risultino rispettati i valori limite delle concentrazioni con riferimento al PM10, recepiscono le misure previste dalla DGR n. 1075/2021, inserendole tra gli interventi strutturali dei piani di azione comunale (PAC) di cui alla legge regionale 11 marzo 2010, n. 9 (Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente) e adeguando, ove necessario, gli atti di cui all'articolo 12, comma 5 della medesima legge;

VISTA la Legge Regionale 74/2019, la quale detta Disposizioni urgenti per il rispetto nel territorio della Toscana degli obblighi previsti dal D.Lgs. 155/2010 di attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente**;**

VISTA la deliberazione di giunta regionale del 18 ottobre 2021 n. 1075 (Ulteriori misure urgenti di rafforzamento per il rispetto nel territorio della Toscana degli obblighi previsti dal Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 (Attuazione della Direttiva europea relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa) in attuazione della l.r. 74/2019)in attuazione della legge regionale 26/2021, sono state approvate ulteriori misure urgenti per la qualità dell'aria nei comuni in cui non sono rispetti i valori limite per il PM10;

PRESO ATTO CHE l'allegato A alla deliberazione di giunta regionale del 18 ottobre 2021 n. 1075, al punto 5 "misure per il rientro dei livelli di concentrazione del materiale particolato (pm10) entro i valori limite previsti dal d.lgs 155/2010 in ottemperanza alla sentenza della CGUE del 10 novembre 2020"prevede il "5.1 Divieto di utilizzo dei generatori di calore alimentati a biomasse con una classe di prestazione emissiva inferiore alle "3 stelle" dal 1 novembre a l 31 marzo di ogni anno nei territori comunali appartenenti all'area di superamento "Piana lucchese", posti a un'altitudine inferiore ai 200 metri s.l.m. in cui non sono rispettati i valori limite relativi al PM10;

VISTA la Legge Regionale 26/2021, la quale definisce ulteriori misure urgenti per il conseguimento dei valori limite giornalieri per il materiale particolato PM10, previsti dal D.Lgs. 155/2010 *Modifiche alla L.R. 74/2019;*

CONSIDERATO CHE l'art. 9 del D.Lgs. 155/2010, prevede che, se presso una o più aree all'interno di zone o agglomerati, si registrano superamenti dei valori limite di qualità dell'aria, le Regioni e le Province autonome adottano un piano che preveda le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza sulle aree di superamento ed a raggiungere i valori limite nei termini prescritti;

RILEVATO CHE presso diverse zone ed agglomerati del territorio nazionale si registrano superamenti dei valori limite di qualità dell'aria per il materiale particolato PM10 ed il biossido di azoto;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Regionale n.228 del 6/3/2023 con cui vengono adottate le norme per a tutela della qualità dell'aria ambiente, la nuova identificazione delle aree di superamento e dei Comuni soggetti all'adozione dei PAC ai sensi della l.r. 9/2010, l'aggiornamento delle situazioni a rischio di inquinamento atmosferico, i criteri per l'attivazione dei provvedimenti, le modalità di gestione e l'aggiornamento delle linee guida per la predisposizione dei PAC, ed in particolare l'allegato 4 "modalita' per l'attivazione degli interventi contingibili dei piani di azione comunale (PAC)" , l'allegato 2 "Elenco dei comuni soggetti all'elaborazione ed approvazione dei Piani di azione comunale (PAC) di cui all'art. 12, comma 1, l.r. 9/2010;

CONSIDERATO CHE:

- con la L.R. 26/2021 è stato introdotto il divieto di utilizzo dal 1 Novembre al 31 Marzo di ogni anno, nei Comuni della "Piana Lucchese", dei generatori di calore alimentati a biomasse legnose con classe di prestazione emissiva inferiore a 3 stelle, di cui al D.M. 186/2017 nei territori comunali al di sotto dei 200 m. s.l.m.
- il Comune di Pescia fa parte dell'elenco dei Comuni dell'area di superamento "Piana

Lucchese";

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 13/02/2024 è stato approvato il "*Piano di Azione Comunale per la qualità dell'aria, ambiente per l'area piana Lucchese*", conformato alla D.G.R. 228/2023 relativamente sia agli interventi di tipo strutturale che a quelli contingibili ed urgenti;
- la centralina di riferimento per l'area "Piana lucchese" a rischio di superamento a cui deve far riferimento il nostro Comune è la stazione di rilevamento di Capannori, che misura quotidianamente le concentrazioni di PM10;
- i fenomeni di inquinamento acuto dovuti al particolato fine si verificano usualmente nel periodo autunnale e invernale, a causa delle condizioni climatiche e meteorologiche sfavorevoli alla dispersione degli inquinanti in atmosfera e dell'incremento di emissioni dovute agli impianti di riscaldamento e alla combustione di biomassa;
- in particolare, nell'Area Lucchese gli studi condotti da ARPAT, LAMMA Regione Toscana, hanno consentito di verificare che il contributo principale alle emissioni è dato dalla combustione di biomasse, sia per gli abbruciamenti all'aperto che per il riscaldamento di edifici e che, pertanto, gli interventi più efficaci da inserire nei PAC devono riguardare la regolamentazione di tali combustioni;
- gli interventi strutturali sono quelli più idonei ed efficaci a ridurre l'inquinamento atmosferico con effetti permanenti, ma che quelli contingibili rappresentano, d'altra parte, il solo modo per affrontare le situazioni di rischio di superamento dei valori limite di legge, anche se, rivolgendosi primariamente alle fonti emissive dirette, possono incidere, come acclarato dagli studi condotti dai principali istituti di ricerca italiani e internazionali, solo parzialmente sui picchi di inquinamento atmosferico, influenzati anche da fattori esogeni e meteo-climatici;

RITENUTO, quindi, di dover attivare provvedimenti contingibili, al fine di ridurre il rischio di superamento del valore limite giornaliero per il PM10, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 351/1999, coerentemente con le disposizioni della Legge Regionale n. 9/2010 e della Deliberazione G.R.T. 1072/2021;

DATO ATTO CHE l'adozione della misura in questione è obbligatoria per i comuni appartenenti alle aree più critiche, fra le quali la "Piana Lucchese";

CONSIDERATA CHE la normativa vigente individua il Sindaco quale autorità competente per l'emanazione di provvedimenti di salvaguardia della salute pubblica;

VISTO l'allegato parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del presente atto, espresso ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del TUEL, approvato con D.Lgs. 18/8/2000 n.267, introdotto dall'art.3 comma 1, lettera d del DL 10/10/2012 n.174, convertito con modificazione nella L. 213/2012, da parte del Responsabile del Settore competente;

PRECISATO CHE la Regione Toscana ha autorizzato l'ARPAT di installare a Pescia un mezzo mobile (centralina) per misurare il PM10, per la verifica della permanenza nella zona "Piana Lucchese" anche a seguito del tavolo del 12 ottobre 2022 e della lettera del 19 ottobre 2022;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di dover emettere un provvedimento contingibile, a tutela della salute dei cittadini, per la riduzione delle emissioni inquinanti e per il contrasto e lotta all'inquinamento;

VISTO l'art. 50 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;

Per quanto espresso in premessa

ORDINA

per il periodo 01 novembre 2026 – 31 marzo 2027

- **il divieto per qualsiasi tipologia di combustioni all'aperto (abbruciamenti residui agricoli, barbecue, falò rituali a scopo di intrattenimento, etc.) nel territorio comunale fino a 200 m. s.l.m.;**

- **il divieto di utilizzo di generatori di calore alimentati a biomassa legnosa, compresi i caminetti a focolare aperto, con classificazione ambientale inferiore alle "3 stelle" di cui al D.M.186/2017, poste a quote inferiori a 200 mt s.l.m. (sono esclusi i generatori di calore laddove rappresentino l'unico sistema di riscaldamento e per la cottura dei cibi dell'abitazione in cui sono ubicati);**

- **l'introduzione del limite a 18°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni, negli spazi ed esercizi commerciali, nei pubblici esercizi e negli edifici pubblici fatta eccezione per le strutture sanitarie;**

- **l'obbligo di chiusura delle porte di accesso al pubblico degli esercizi commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande e degli edifici con accesso al pubblico.**

INVITA

la cittadinanza ad attuare una serie di "comportamenti virtuosi" per contribuire al miglioramento della qualità dell'aria, come di seguito riportato:

- favorire tecniche agricole che evitino l'accensione di fuochi all'aperto con combustione di biomasse;
- una corretta gestione e regolazione degli orari di accensione degli impianti di riscaldamento cercando quanto più possibile di evitare consumi e sprechi inutili;
- evitare di scaldare i motori degli autoveicoli da fermi;
- provvedere a spegnere i motori dei veicoli in sosta o in sosta prolungata, in particolare nelle zone abitate (autobus in stazionamento ai capolinea, veicoli merci durante fasi di carico/scarico, autoveicoli in prossimità di incroci con traffico intenso, passaggio a livello, etc.);
- utilizzare i mezzi pubblici per gli spostamenti;
- effettuare verifiche periodiche agli scarichi dei veicoli (verifiche aggiuntive oltre a quelle obbligatorie), sia di auto che di moto e motorini;

INFORMA

che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90, è l'Arch. Anna Maria Maraviglia, Responsabile della U.O.C. Governo del territorio, LL.PP. e Sviluppo economico;

AVVERTE

che ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90, contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e ss.mm.ii., o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto;

DISPONE

- che la presente ordinanza abbia effetto immediato e sia affissa all'Albo Pretorio online, per meri scopi notiziari, fino al 31/03/2027;

- di dare la massima diffusione alla cittadinanza, a mezzo stampa e sul sito del Comune;
- che il Servizio Polizia Municipale, unitamente alle altre forze dell'ordine, sia incaricata di effettuare la vigilanza sul territorio al fine di far rispettare quanto ordinato con la presente ordinanza;
- la trasmissione del presente provvedimento a:
    1. Regione Toscana – Direzione Urbanistica e Sostenibilità – Settore Economia Circolare e Qualità dell'Aria.
    2. Carabinieri Forestali.
    3. Polizia Municipale, per l'attività di controllo di spettanza.
    4. Provincia di Pistoia.
    5. ARPAT.
    6. Azienda ASL Toscana Centro.

Il presente atto viene confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
RICCARDO FRANCHI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Pescia ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.